

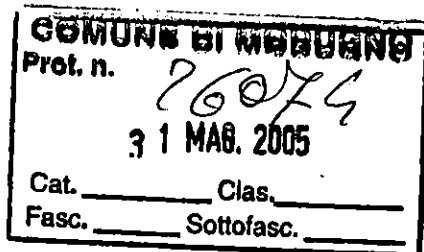


COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____



MODUGNO, Lì 30 MAGGIO 2005

ALL'UFFICIO PERSONALE

SEDE

OGGETTO: Nicassio Stella/Comune di Modugno. Trasmissione ricorso.

In data 24.5.2005 è pervenuto ricorso notificato dalla sig.ra Nicassio Stella finalizzato ad ottenere l'annullamento previa sospensiva, della deliberazione di G.M. n.27 del 30.3.2005.

Per gli adempimenti istruttori di questo ufficio, si chiede di far pervenire, con cortese urgenza, relazione in merito alle censure dedotte da controparte, perché possa provvedersi alla difesa di questo Comune.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE INC.
AVV. FRANCESCO DIGENNARO

STUDIO LEGALE
AVV. MARIA R. VALLETTI
VIA DANTE 1/C - 70010 ADELFA
TEL/FAX 080.4594694
P.I. 06187150724

COPIA
25-109
26 MAR 2005

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA**

- BARI -

RICORSO

Per NICASSIO Stella (C.F. NCSSLL61L68A055B), residente in Adelfia (BA), alla Via Martiri del Fascismo, 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Valletti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Eugenio Scagliusi, giusta mandato a margine del presente atto

CONTRO

il Comune di Modugno – Provincia di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede presso la Casa Comunale in P.zza del Popolo, 16, Modugno

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensiva, della Deliberazione della Giunta Comunale N. Reg. 27 del 30.03.05 (all. n. 1), nella parte in cui evidenzia l'assunzione per mobilità da altri Enti di n. 1 assistente sociale – cat. D (euro 20.000).

Nonché per l'annullamento di tutti gli atti, nessuno escluso, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi eventuali atti, attività e procedimenti – non noti – con i quali il Comune di Modugno abbia provveduto all'assunzione del personale in parola.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al risarcimento del danno, ex art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, causato alla Ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio.

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio ed occorrendo nella procedura di esecuzione ed opposizione l' Avv. **MARIA ROSA VALLETTI** con ogni facoltà di legge ivi comprese quelle di conciliare, transigere, di ricevere e quietanzare somme, di rinunciare agli atti ed all'azione, di chiamare terzi in causa, di farsi sostituire da altri procuratori. Eleggo il mio domicilio presso lo studio dell'Avv. Eugenio Scagliusi, in Via Marchese di Montrone, 66, Bari.

Stella Nicasso

E' AUTENTICA

[Signature]

FATTO

La vicenda contenziosa afferisce alla menzionata Deliberazione della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione ha deliberato testè: *1) Ricepire le indicazioni fornite dalla Delegazione trattante nella seduta del 30/03/2005 e precisamente: a. rideterminare la dotazione organica b. ricognizione conseguenziale all'incasellamento del personale c. attivazione delle progressioni verticali d. attivazione delle mobilità esterne previa individuazione dei relativi criteri e dei posti destinati alle progressioni verticali. 2) Di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale ed il Piano annuale delle assunzioni come da prospetto riepilogativo di cui in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3) Di riservarsi ulteriori provvedimenti modificativi del Piano di assunzione in correlazione alla normativa che sarà emanata, in materia, negli anni di riferimento. 4) Di stabilire che, nell'ambito del fabbisogno sopracitato e compatibilmente con le risorse previste nei capitoli di bilancio, si potrà procedere ad assunzioni, anche a tempo determinato, per far fronte al turn - over.....omissis, all'uopo evidenziando le assunzioni / provvedimenti relativi al personale previste nel triennio 2005 - 2007. Ed, in particolare, per quel che interessa: ANNO 2005.....omissis..... Assunzioni per mobilità da altri Enti (determinazione del numero ed indicazione della maggiore spesa annua):.....n. 1 Assistenti Sociali - cat. D (euro 20.000).....omissis.*

Trattasi, deinde, di un provvedimento con il quale la P.A. ha deliberato di procedere ad assunzioni di personale ed, in particolare, di assistenti sociali

per rispondere al *fabbisogno di personale*, in spregio all'esistenza di una relativa graduatoria ancora efficace.

Invero, parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Assistente sociale, Categoria D, indetto dal Comune di Modugno, nel dicembre 2000 (all. n. 2).

Al termine della suindicata procedura concorsuale, in data 10.06.2002 la resistente Amministrazione ha comunicato all'odierna patrocinata di essere risultata idonea non vincitrice, giusta determinazione dirigenziale n. 167/RD/I Sett. del 24.05.2002 (all. n. 3) *classificandosi al secondo posto della graduatoria finale con il seguente punteggio:*

<i>I prova scritta</i>	<i>punti 23,00</i>
<i>II prova scritta</i>	<i>punti 24,00</i>
<i>prova orale</i>	<i>punti 24,00</i>
<i>titoli</i>	<i>punti 17,25</i>
<i>totale</i>	<i>punti 88,25</i>

Orbene, la prefata graduatoria di merito del concorso avrebbe dovuto avere efficacia per tre anni decorrenti dalla data di deliberazione di approvazione e, dunque, sino al 23.05.2005; di fatto, parte resistente ha ignorato tale graduatoria.

Di talchè, la gravata deliberazione della P.A. del 30.03.2005 è palesemente antitetica alle norme di diritto e alle regole di comportamento che si andranno ad evidenziare.

La sig.ra Nicassio Stella vede pretermessa la propria legittima pretensione ad essere assunta quale assistente sociale in ragione del risultato ottenuto a

seguito della summenzionata procedura concorsuale, risultato ancora efficace alla data del 30.03.2005.

Non resta, quindi, che proporre impugnativa, giusta seguenti motivi di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI GARA. DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 91, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' evidente che il Comune di Modugno evidenziando – per quel che a noi interessa – con l'impugnata deliberazione le assunzioni di assistenti sociali ha palesemente derogato all'art. 8 del bando di gara per *concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale, Categoria D*, al quale la sig. Nicassio Stella ha partecipato, risultando idonea non vincitrice della procedura concorsuale e classificandosi al secondo posto della graduatoria finale.

All'uopo giova riportare il chiaro tenore letterale del citato articolo 8: *1. La graduatoria di merito del concorso conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione. 2. L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la stessa per la copertura, anche a tempo determinato, degli ulteriori posti che si dovessero rendere successivamente disponibili.*

E' ovvio, dunque, che la P.A. nell'adeguare i *propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio* (art. 91, D. Lgs.) avrebbe dovuto ricorrere per l'assunzione di assistenti sociali

alla graduatoria di merito esistente ed ancora efficace alla data del 30.03.2005.

Il bando, infatti, è *un atto amministrativo a carattere generale, "lex specialis" della procedura, rispetto alla quale l'eventuale "ius superveniens" di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714).

Palese è, pertanto, la violazione da parte del Comune di Modugno alla *lex specialis* che ha *illo tempore* disposto circa la validità della graduatoria, cristallizzando l'efficacia di tre anni della stessa decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione, ovvero dal 24.05.2002 e quindi fino al 23.05.2005.

Non solo. Il comportamento della resistente Amministrazione è inconfutabilmente antitetico rispetto alle stesse norme di diritto richiamate dalla medesima deliberazione oggetto di impugnativa.

All'uopo, infatti, il richiamato art. 91, D.Lgs. 267/2000, al comma 4, testè dispone: *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Ebbene, la P.A. alla luce dell'atteggiamento assunto con la gravata deliberazione, non si è nient'affatto attenuta né a quanto stabilito dalla *lex specialis* né a quanto disposto con il citato art. 91.

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 4
COST. NEL COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, secondo
comma. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97
COST.**

Sulla base del c. d. "principio lavorista" la Carta Costituzionale, al fine di dare luogo all'effettiva tutela del "diritto al lavoro", obbliga tutti i poteri dello Stato - ordinamento "a promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto" (art. 3, secondo comma, Cost.).

Il comportamento assunto dalla P.A. nella fattispecie che ci occupa integra l'illegittimità costituzionale che ha luogo allorché "la sfera di libertà del diritto al lavoro risulta gravemente affievolita o compressa" (Corte Cost. 1/60), non avendo il Comune di Modugno tenuto conto della legittima pretesione della Ricorrente, in ragione della propria collocazione in una graduatoria ancora efficace e disponibile per l'eventuale copertura di posti di lavoro.

Pertanto, il Comune di Modugno così operando ha violato sia il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. — in quanto introduce un'irrazionale discriminazione tra coloro che, risultati idonei in una procedura concorsuale potrebbero collocarsi utilmente in graduatoria qualora a quest'ultima si seguitasse a riconoscere efficacia, e coloro che, viceversa, alla luce della gravata deliberazione, verrebbero assunti *sic et simpliciter* quali assistenti sociali, sia il principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. in quanto impedisce irrazionalmente l'utilizzo di già esistenti e valide graduatorie per la copertura di posti nel frattempo resisi vacanti.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso e, per l'effetto, Voglia:

- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione dell'istanza cautelare;
- nel merito: definitivamente annullare la Deliberazione della Giunta Comunale N. Reg. 27 del 30.03.05, nella parte in cui evidenzia l'assunzione per mobilità da altri Enti di n. 1 assistente sociale – cat. D (euro 20.000) e tutti gli atti, nessuno escluso, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi eventuali atti, attività e procedimenti – non noti – con i quali il Comune di Modugno abbia provveduto all'assunzione di assistenti sociali. Con le relative statuizioni per il pagamento di competenze ed onorari di giudizio.

Con espressa riserva di dedurre ed eccepire con eventuali motivi aggiunti ove l'esigenza dovesse sorgere.

Si depositano i documenti *ut supra* evidenziati ai fini del decidere.

Adelfia - Bari, 23 Maggio 2005

Avv. Maria R. Valletti



ISTANZA DI SOSPENSIVA

Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti previsti per legge per la concessione del provvedimento cautelare. In particolare per le suesposte ragioni, emerge chiaramente la sussistenza del *fumus boni juris*.

E' del pari sussistente il *periculum in mora*. L'assunzione di un assistente sociale suggerisce l'intervento di sospensione, determinando in capo alla Ricorrente un irreversibile pregiudizio, di certo non ristorabile con l'invocata risarcitoria.

Non solo; la concessione del provvedimento interinale eviterebbe l'espletamento di una procedura illegittima per quanto innanzi argomentato, oltre che inutilmente gravosa per la spesa pubblica.

Si chiede, pertanto, la sospensione di quanto impugnato e l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta pertinente al caso di specie.

Con richiesta di essere sentiti nella relativa Udienza Camerale e in tutte quelle altre che dovessero essere disposte.

Adelfia - Bari, 23 maggio 2005

Avv. Maria R. Valletti
